



INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DATI:

“APPLICAZIONE MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19-

VERIFICA STATO VACCINALE STUDENTI”

1. PERCHE' QUESTO AVVISO

Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento generale dell'Unione europea sulla protezione dei dati (GDPR– Reg Ue 2016/679), al fine di garantire alti standard di sicurezza e regole volte a consentire un adeguato trattamento dei Dati Personali a coloro che interagiscono con i servizi *resi dal titolare e dettagliati nel presente documento*

I dati personali oggetto di trattamento sono quelli ricevuti dal SSN e le attestazioni fornite direttamente al Titolare dall'Interessato per l'assolvimento delle finalità di cui al punto 3.

2. CHI TRATTERA' I MIEI DATI?

Il "titolare" del trattamento è

ISTITUTO COMPRENSIVO “RODARI”
Via Carducci, 2 – 20071 VERMEZZO CON ZELO (MI)

Il titolare ha provveduto alla nomina del proprio Responsabile della Protezione dei Dati Personali contattabile presso l'indirizzo del Titolare del trattamento, oppure mediante i contatti reperibili sul sito istituzionale.

3. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

L'elenco dei Responsabili esterni per il trattamento dei Dati personali, costantemente aggiornato, è disponibile presso la sede del titolare su richiesta.

4. PERCHÉ AVETE BISOGNO DEI MIEI DATI?

Con riferimento al trattamento oggetto della presente informativa, saranno trattati i seguenti dati:

- Dati anagrafici:, nome e cognome, data di nascita, classe di appartenenza
- Dati particolari (sanitari): stato vaccinale, o stato di avvenuta guarigione da meno di 120 giorni, verifica codice QR (per verifica validità green pass); eventuale certificazione di esenzione dalla vaccinazione

Si sottolinea che i dati PARTICOLARI, connessi alla motivazione che ha comportato il rilascio (o la revoca) del green pass, non sono oggetto di trattamento da parte del titolare. Il sistema di verifica, infatti, non consente di sapere per quale motivo specifico il green pass sia stato rilasciato (o revocato)

Nel caso i verifica del green pass rafforzato è chiaramente noto lo stato vaccinale e le variazioni intervenute. Le informazioni relative all'esito del possesso in corso di validità del certificato sono ottenute dall'interazione o tramite la app “verificaC19”

Finalità Del Trattamento	Base Giuridica	Periodo Conservazione Dati	Natura Del Conferimento
--------------------------	----------------	----------------------------	-------------------------

<p>L'istituzione scolastica, per effetto del DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 è abilitata, nei casi previsti, a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti o della guarigione da meno di centoventi giorni o dell'esenzione, al fine di determinare l'applicazione della didattica in presenza o a distanza e l'auto sorveglianza per mezzo delle mascherine FFP2.</p>	<p>Principi generali per la tutela e la salute nei luoghi di lavoro (DL 4/2/2022 n. 5): Art. 6 par. 1 lett. c) obbligo di legge Art. 6 par. 1 lett. e) Svolgimento di un compito svolto nel pubblico interesse o all'esercizio di un'autorità ufficiale: art. 2087 c.c. e d.lgs. 81/08 tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; ordinanze regionali) Art. 9 par. 2 lett. b) – assolvere obblighi ed esercitare diritti specifici del titolare o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della protezione sociale e sicurezza sociale. Art. 9 par. 2 lett. g) Svolgimento di un compito svolto nel pubblico interesse</p>	<p>I dati non saranno registrati o conservati, né dal titolare, né dal personale delegato che effettua la verifica, in nessuna forma (cartacea o elettronica).</p>	<p>Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto comporterà l'impossibilità di accedere alla struttura. Il conferimento avviene per il proseguimento dell'attività didattica su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni</p>
---	---	--	--

Ulteriori informazioni tecniche sul funzionamento del sistema sono disponibili su
- “Digital Green Certificate – Public Key Certificate Governance”
<https://github.com/eu-digital-green-certificates/dgc-overview/blob/d57fecba9deb8c48e8f58acb82ee5fd680034310/guides/certificate-governance.md>

- “DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1073 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 2021”
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1073&from=EN>

5. DESTINATARI/CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI

I dati personali, trattati unicamente per il conseguimento delle finalità di verifica sopra indicate, non saranno comunicati dal Titolare a soggetti terzi e saranno esclusivamente oggetto di scambio tra i sistemi del Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione, secondo le forme e le modalità prescritte dalla normativa del DPCM 17 giugno 2021.

I dati non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro pubblico, sanitaria o giudiziaria;

A soggetti autorizzati per adempimenti di leggi e/o disposizioni di organi pubblici, su loro esplicita richiesta

Diffusione: Non prevista

I dati personali non saranno trasferiti in paesi fuori dall'Unione Europea.

6. MODALITA' DI TRATTAMENTO

La verifica della condizione che consente la didattica in presenza avviene con l'utilizzo dell'App Verifica C19 o con l'esibizione di certificazione di esenzione o comunque con la dimostrazione di guarigione da meno di centoventi giorni o in altri casi previsti dall'art. 6 del DL 5/2022.

Il processo di verifica consente di effettuare esclusivamente le operazioni di consultazione e visualizzazione dei dati.

La verifica dei requisiti sarà effettuata dal Dirigente Scolastico o da personale dell'Istituzione Scolastica appositamente individuato dal Dirigente Scolastico e avverrà con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'alunno interessato.

Il personale incaricato del trattamento ha ricevuto formale autorizzazione con le specifiche istruzioni da osservare.

7. DRITTI DEGLI INTERESSATI

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica
- chiedere la limitazione al trattamento, cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
- Chiedere la portabilità dei dati, ossia di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da Te forniti.

Noi prenderemo in carico la Tua richiesta con il massimo impegno per garantire l'effettivo esercizio dei Tuoi diritti.

Infine se ritieni che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento avrai il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

8. MODIFICHE INFORMATIVA

Il titolare potrebbe cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della presente Informativa sulla privacy, in qualsiasi momento, salvo se necessario richiederle il consenso, ove previsto. Al fine di facilitare la verifica di eventuali cambiamenti, l'informativa conterrà l'indicazione della data di aggiornamento dell'informativa stessa.

Data di aggiornamento: 1/3/2022

Si riporta per chiarezza il testo integrale dell'art. 6 del DL n°5 2022: “Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo”:

art. 6 DL 02/2022

1. Ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'auto sorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le seguenti misure:

a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65:

1) fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

2) con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni;

b) nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:

1) fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

2) con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, **per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista**, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 **su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale**. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni;

c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonché' nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:

1) con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

2) con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, **per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo**, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, **su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità**

genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), numero 2), lettera b), numero 2), primo periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo, ai bambini e agli alunni della sezione, gruppo classe o classe si applica il regime sanitario di auto sorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di auto sorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

3. Nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

4. Nelle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), la sospensione delle attività di cui al numero 2) avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Per le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione e formazione professionale, si ricorre alla didattica digitale integrata di cui al comma 1, lettera b), numero 2), terzo periodo, e lettera c), numero 2), terzo periodo, se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. **Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.**

5. **La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di cui al comma 1, lettera b), numero 2, primo periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo, può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.** L'applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalità del presente comma e può essere impiegata anche nelle more dell'aggiornamento del decreto di cui al primo periodo.

6. **L'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e le misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo.**